

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 199

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CARPENEDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1992

Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino

ONOREVOLI SENATORI. — La promozione dello sviluppo economico dei territori montani dell'arco alpino e delle loro popolazioni è un antico obiettivo del legislatore, già presente in tutte le leggi finanziarie, dal 1987 al 1991, sotto la voce «Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino».

Il disegno di legge che si propone tende a dare attuazione concreta a tale obiettivo.

In particolare, viene previsto che le regioni dell'arco alpino Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano autorizzate a finanziare o a concorrere al finanziamento di progetti integrati idonei a promuovere lo sviluppo

economico, sociale, turistico e la tutela ambientale nonchè l'incremento dell'occupazione giovanile (articolo 1).

Il disegno di legge prevede un meccanismo di ripartizione degli stanziamenti tra le regioni interessate in base ai parametri della superficie territoriale e della popolazione; viene altresì previsto che la presentazione e la realizzazione dei progetti vengano affidate alle comunità montane quali enti di governo del territorio deputati, appunto, allo scopo (articoli 1 e 3). Viene inoltre disciplinata l'ipotesi che i progetti possano realizzarsi anche attraverso il concorso finanziario di altri enti, pubblici o privati, ma anche con il concorso di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

semplici privati, nel qual caso i rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti dovranno essere esplicitati in un'apposita convenzione tra le parti interessate approvata dal presidente della giunta regionale (articolo 2).

Al riguardo, viene affidato alla legge regionale o provinciale il compito di stabilire criteri e modalità di valutazione e

finanziamento dei progetti presentati dalle comunità montane (articolo 3).

All'articolo 4 sono previste le agevolazioni fiscali già disposte per gli interventi per le zone depresse del centro nord, nonché l'applicazione dell'aliquota IVA del 2 per cento alle opere, infrastrutture e lavori da eseguire con il finanziamento previsto dal presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico dei territori montani dell'arco alpino le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a finanziare od a concorrere al finanziamento di progetti integrati, presentati e realizzati da comunità montane, idonei a promuovere lo sviluppo economico, sociale, turistico e la tutela ambientale ed a incrementare l'occupazione giovanile.

Art. 2.

1. I progetti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla regione o provincia autonoma e la loro attuazione potrà realizzarsi anche con il concorso finanziario di altri enti e di privati, interessati alla promozione dello sviluppo della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento, saranno regolati da apposita convenzione stipulata tra le parti ed approvata con decreto del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma.

Art. 3.

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, alle regioni ed alle province autonome di cui all'articolo 1 sono assegnate lire 55 miliardi per l'esercizio 1992 e lire 50 miliardi per l'esercizio 1993, con imputazione a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il riparto delle somme di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome viene effettuato per il 50 per cento in rapporto alla superficie classificata montana e per il 50 per cento in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna regione e provincia autonoma, risultante dall'ultimo censimento.

3. Con legge regionale o provinciale sono stabiliti le modalità ed i criteri di valutazione e di finanziamento dei progetti presentati dalle comunità montane.

Art. 4.

1. Alle opere, infrastrutture e lavori da eseguire con il finanziamento previsto dalla presente legge e dalle leggi regionali di attuazione, si applica l'aliquota IVA del 2 per cento.

2. Le iniziative industriali e turistiche realizzate con i finanziamenti o i contributi previsti dalla presente legge godono delle agevolazioni disposte per le zone depresse del centro-nord di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.